

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1346

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZACCAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1995

Modifiche all'articolo 115 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi

ONOREVOLI SENATORI. - Non possiamo ignorare che in questi ultimi anni, in Italia, l'imprenditoria commerciale ed artigianale è sempre di più diretta verso soluzioni associative tese a meglio rispondere alle esigenze di competitività e di efficienza raggiungibili, da una parte, mediante la divisione del rischio d'impresa con l'ampliamento del campo operativo e, dall'altra, con una più accentuata specializzazione.

Questi presupposti hanno favorito, oltre allo sviluppo dimensionale delle ditte individuali, la continua e crescente espansione di soggetti giuridici (società personale) composti da un numero sempre maggiore di operatori commerciali ed artigiani.

Il riferimento a tale processo evolutivo acquista particolare significato quando risulta predominante il fattore lavoro sul capitale investito.

Perchè non favorire un fenomeno che a sua volta può essere di aiuto alla soluzione dei problemi occupazionali?

Si tratta di prendere in considerazione, in virtù della mutata realtà imprenditoriale innanzi detta, l'opportunità di estendere

l'esonero dall'ILOR, già presente nel nostro ordinamento tributario, ad entità associative più numerose ove il lavoro rappresenta la componente prevalente.

Non si tratta *sic et simpliciter* di una mera agevolazione tributaria che può generare un minor gettito. Infatti, bisogna considerare che l'attuale normativa ha portato di fatto molte imprese con più di tre dipendenti a sfuggire alla tassazione in oggetto non regolarizzando la posizione dei lavoratori in *surplus*.

Pertanto il minor prelievo ILOR, derivante dalla modifica proposta, dovrebbe corrispondere, da parte dell'impresa, ad una maggiore capacità produttiva traducibile in un maggior reddito imponibile sia in capo ai soci che in capo all'unità lavorativa di nuova assunzione.

È innegabile il conseguente effetto in termini di incremento occupazionale. Pertanto dalla modifica tributaria sottoposta alla vostra attenzione se ne potrà trarre benefici non solo in termini di spinta propulsiva per tali realtà economiche, ma anche, e soprattutto, per favorire una maggiore occupazione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. All'articolo 115, comma 2, lettera *e-bis*), ultimo alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «non sia superiore a tre» sono sostituite dalle seguenti: «non sia superiore a cinque».

Art. 2.

1. La disposizione modificativa di cui all'articolo 1 ha effetto dal 1° gennaio 1995.

Art. 3.

1. Al minor gettito dell'imposta locale sui redditi (ILOR) derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

